

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott.ssa Luciana Savagnone	Presidente
dott. Roberto Rizzi	Giudice
dott. Paolo Gargiulo	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 781/2015

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 61660 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) **TRIBUTI ITALIA S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Commissario Straordinario Luca Voglino, domiciliato in in Roma, via Placido Martini n. 1, non costituita;

2) **Patrizia SAGGESE**, nata a Taranto il 17 marzo 1969, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Guerrazzi e dall'avv. Gaspare Spedale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Palermo, piazza Vittorio Veneto, n. 3;

3) **Mario ORTORI**, nato a Massa il 5 agosto 1935, non costituito;

4) **Vito Paolo MARTI**, nato a Barletta il 28 ottobre 1948, non costituito;

5) **Pasquale FROIO**, nato a Benevento il 2 agosto 1956, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Montalbano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Palermo, via Giorgio Castriota, n. 5;

6) **Paolo Francesco LANZONI**, nato a Genova il 2 ottobre 1953, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Campagna, dall'avv. Liliana Paganini e dall'avv. Giuseppe Di Stefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Palermo, via Autonomia Siciliana, n. 25.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 27 maggio 2015, il relatore, Referendario Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Salvatore Chiazzese, e:

- l'avv. Marcello Campagna, nell'interesse di Paolo Francesco LANZONI;
- l'avv. Gaspare Spedale, nell'interesse di Patrizia SAGGESE;
- l'avv. Marco Montalbano, nell'interesse di Pasquale FROIO.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato l'11 marzo 2014, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato i predetti per sentirli condannare - secondo la ripartizione ivi indicata, specificata *infra* - al pagamento, in favore del Comune di Aragona (prov. Agrigento), della somma complessiva di euro 231.194,14 (duecentotrentunomilacentonovantaquattro/14), maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del procedimento.

II. L'azione della Procura trae origine dalla segnalazione di danno erariale del Nucleo di Polizia Tributaria di Genova della Guardia di Finanza prot. n. 0124889/13 del 14 giugno 2013 (in atti), secondo cui la Società convenuta - sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria dal 18 giugno 2010 - non avrebbe versato nelle casse di numerosi comuni, fra cui quello di Aragona, le

somme di denaro riscosse, per conto di questi, a titolo di tributi.

Più precisamente, secondo la segnalazione in parola, l'importo non versato al Comune di Aragona, quantificato alla data del 22 luglio 2010, è pari a euro 231.194,14 (allegato 37).

Dall'attività istruttoria eseguita dalla Procura è emerso, tra l'altro:

II.a. che Tributi Italia S.p.a. (già Tributi San Giorgio S.p.a.) ha avuto in concessione dal Comune di Aragona:

II.a.1. il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (contratto rep. 9292 del 16 febbraio 2001; delibera della Giunta comunale n. 306 del 15 dicembre 2006; contratto rep. 9759 del 15 marzo 2007);

II.a.2. il servizio per la riscossione delle morosità relative ai canoni e consumi dell'acqua potabile, ivi compresi i correlati canoni di fognatura, depurazione acque reflue e accessori (delibera della Giunta comunale n. 85 del 3 maggio 2007, per l'estensione del contratto rep. 9759 del 15 marzo 2007);

II.a.3. il servizio per la riscossione dei verbali di contravvenzione (delibera della Giunta comunale n. 85 del 3 maggio 2007, per l'estensione del contratto rep. 9759 del 15 marzo 2007);

II.a.4. il servizio per la riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (delibera della Giunta comunale n. 85 del 3 maggio 2007, per l'estensione del contratto rep. 9759 del 15 marzo 2007);

II.b. che Tributi Italia S.p.a. ha effettuato l'ultimo versamento al Comune di Aragona il 20 luglio 2006 (relazione del 15 luglio 2013 del legale dell'Ente, avv. Maria Grazia R. Licata);

II.c. che, con sentenza n. 312/2010 del 27 luglio 2010, la Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di Tributi Italia S.p.a.;

II.d. che, con atto datato 22 ottobre 2010, il Comune di Aragona ha chiesto "*Di essere ammesso al passivo per la somma di € 209.863,64 in via chirografaria*" (cfr. anche attestazione del Responsabile del Servizio finanziario del Comune del 18 ottobre 2010);

II.e. che il credito vantato non comprende "*il periodo novembre 2009/2010*", per la mancata produzione, da parte di Tributi Italia S.p.a., della documentazione riguardante quel periodo (relazione del 15 luglio 2013 del legale dell'Ente, cit.);

II.f. che il Responsabile del Settore Finanza e Tributi del Comune di Aragona - dopo aver precisato "*che l'insinuazione al passivo per € 209.863,64 si riferisce alle somme incassate fino al mese di novembre 2009*", poiché "*Da tale data la società Tributi Italia Spa non ha provveduto a trasmettere nessun rendiconto delle somme incassate nonostante diversi solleciti*" - ha comunicato al Segretario Generale che l'Ente ha conferito al proprio legale incarico per agire anche per il recupero della "*somma di € 21.330,50 scaturente dalla differenza tra l'importo comunicato dalla Guardia di finanza (€ 231.194,14) e l'importo ammesso al passivo (€ 209.863,64)*" [note prot. 1294/S2 (firmata anche dal Sindaco) e prot. n. 1298/S2 del 19 luglio 2013].

III. La Procura regionale - ritenendo danno erariale la mancata entrata corrispondente agli importi riscossi da Tributi Italia S.p.a. e non versati al Comune di Aragona, quantificata in euro 231.194,14 - ha emesso, il 17 settembre 2013, l'invito a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (notificato agli odierni convenuti tra il 24 ottobre e il 14 novembre 2013), contestando la responsabilità di:

III.a. Tributi Italia S.p.a.;

III.b. Mario ORTORI, nella sua qualità di amministratore unico della società dal 19 dicembre 2001 al 23 luglio 2008;

III.c. Vito Paolo MARTI, nella sua qualità di amministratore delegato della società dal 23 luglio 2008 al 7 gennaio 2009;

III.d. Pasquale FROIO, nella sua qualità di amministratore delegato della società dall'8 gennaio 2009 al 17 maggio 2009;

III.e. Paolo Francesco LANZONI, nella sua qualità di amministratore delegato della società dal 18 maggio 2009 al 30 luglio 2009;

III.f. Patrizia SAGGESE, nella sua qualità di amministratore delegato della società dal 30 luglio 2009 al 18 dicembre 2009, di amministratore unico dal 18 dicembre 2009 al 18 giugno 2010 e di presidente del consiglio di amministrazione dal 23 luglio 2008 al 18 dicembre 2009;

III.g. Giuseppe SAGGESE, nella sua qualità di amministratore di fatto della società, fino al 18 giugno 2010.

A ciò ha fatto seguito la presentazione di deduzioni da parte degli invitati Patrizia e Giuseppe SAGGESE.

IV. La Procura - replicando alle argomentazioni prospettate in quella sede e ritenendo le stesse idonee a superare l'ipotesi accusatoria solo nei confronti di Giuseppe SAGGESE - ha, quindi, depositato presso questa Sezione giurisdizionale l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

L'Ufficio requirente - riferendo, altresì, che questa Sezione giurisdizionale, su richiesta dello stesso, ha adottato il "*decreto n.194/2013 del 6/22 novembre 2013*", con il quale è stato "*assegnato alla società Tributi Italia il termine di 180 giorni per la presentazione dei conti giudiziali riguardanti i tributi sopra descritti, relativi al Comune di Aragona, per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (giudizio per resa di conto iscritto al n. 61285)*" - ha, in particolare, ritenuto responsabili del danno erariale in argomento:

IV.a. in via principale e per l'intero, Tributi Italia S.p.a., ritenuta, per le funzioni svolte, agente contabile;

IV.b. in via sussidiaria e nella misura di un quinto a testa, ciascuna delle persone fisiche convenute, per essersi alternate, nelle loro, rispettive, predette qualità, nella gestione della società. Secondo la Procura, infatti, sebbene "*il lunghissimo elenco di comuni italiani per conto dei quali la Tributi Italia ha curato l'attività di riscossione, non riversando il relativo gettito, [costituisca] un pesante indizio di condotta dolosa, in mancanza di prove concrete in tal senso,*" deve ritenersi "*sussistente, quanto meno, l'elemento della gravissima ed ingiustificabile negligenza nella condotta della società concessionaria e dei suoi amministratori*".

Da qui la richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma - quantificata dalla Guardia di Finanza (*supra, sub II*) e assunta dalla Procura quale quantificazione del contestato danno, "*in mancanza dei conti giudiziali che la società oggi convenuta avrebbe dovuto presentare*" - di euro 231.194,14, nei termini testé descritti.

V. Con memoria depositata il 1° ottobre 2014, si è costituito il convenuto Pasquale FROIO.

La difesa di questo solleva, in via pregiudiziale, eccezione di difetto di giurisdizione e, nel merito, contesta la quantificazione del danno, sia sotto il profilo della misura dello stesso attribuita al suo assistito, invocando, al riguardo, il tempo limitato in cui questi ha ricoperto la posizione di amministratore delegato della società (dall'8 gennaio 2009 al 17 maggio 2009), sia con riferimento al fatto che il giudice delegato nella procedura di amministrazione straordinaria ha ammesso il credito del Comune di Aragona nella minor misura di euro 209.863,64.

La stessa difesa evidenzia poi che la grave crisi economico-finanziaria che aveva interessato la società impediva, comunque, di riversare ai comuni i tributi riscossi, dovendo tali risorse essere

utilizzate per assicurare la continuità aziendale, con conseguente assenza di responsabilità per il suo assistito, per questo sollevato dall'esimente della forza maggiore.

Conclude, pertanto, la difesa chiedendo, gradatamente, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, che la domanda attorea sia rigettata, che il danno sia quantificato nella minor somma determinata in sede di procedura di amministrazione straordinaria (euro 209.863,64), che l'eventuale responsabilità del suo assistito sia riconosciuta limitatamente al periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di amministratore delegato e che venga fatto uso del potere riduttivo. In via istruttoria, la difesa chiede C.T.U..

Segue la domanda di vittoria di spese.

VI. Con memoria depositata il 2 ottobre 2014, si è costituito il convenuto Paolo Francesco LANZONI.

La difesa di questo, ricostruita succintamente l'ipotesi accusatoria, solleva, preliminarmente:

VI.a. eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per omessa notificazione dell'invito a dedurre, ipotizzando, al riguardo, che la stessa, *"che l'organo requirente afferma essere avvenuta il 7/10/13, sia stata richiesta presso la precedente residenza, mentre a tale data il Dott. Lanzoni risiedeva già in Via Palestro 2/13"*, e allegando un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Genova il 24 marzo 2014;

VI.b. eccezione di nullità dell'atto di citazione, per genericità e indeterminatezza della domanda, mancando qualsivoglia riferimento a una specifica condotta commissiva od omissiva censurabile, riferibile al suo assistito.

La stessa difesa esclude, poi, nel merito, ogni responsabilità in capo a questo, rilevando che lo stesso ha fatto parte del consiglio di amministrazione della società per poco più di due mesi nel 2009, evidenziando che la Procura regionale non ha mosso nei confronti della sua condotta alcuna censura specifica, avendolo *<convenuto in giudizio sulla base di quella che sembra una sorta di "responsabilità oggettiva" connessa alla carica>*, e precisando, tra l'altro, che, *"nel breve periodo durante il quale è stato in carica nel CdA", l'interessato "non si è mai occupato della gestione ordinaria della società, che era affidata al Direttore Generale"*.

La difesa - dopo aver escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo e aver invocato due precedenti pronunce giurisprudenziali rese in casi analoghi e favorevoli al suo assistito - conclude, pertanto, chiedendo che la domanda attorea sia respinta, con vittoria di spese.

VII. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2014, comparse le difese dei convenuti Pasquale FROIO e Paolo Francesco LANZONI, la trattazione del giudizio è stata rinviata per difetto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto Patrizia SAGGESE.

VIII. Con memoria depositata l'8 maggio 2015, si è costituita quest'ultima, richiamando le deduzioni depositate in sede di contestazioni preliminari di responsabilità, insieme con i relativi allegati, e producendo altra documentazione.

La difesa del convenuto Patrizia SAGGESE conclude chiedendo il rigetto della domanda della Procura, con vittoria di spese.

IX. Alla pubblica udienza del 27 maggio 2015 - dopo il rigetto, con ordinanza ivi pronunciata, dell'istanza di riunione dei processi instaurati innanzi a questa Sezione contro gli stessi convenuti, presentata dalla difesa di Patrizia SAGGESE - il Pubblico Ministero e i difensori comparsi hanno richiamato le rispettive argomentazioni e insistito nelle domande da loro formulate.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Secondo la prospettazione accusatoria, Tributi Italia S.p.a., violando gli obblighi al cui adempimento la stessa è tenuta nella sua qualità di agente contabile del Comune di Aragona, non avrebbe versato nelle casse di quest'ultimo le somme riscosse, in virtù del rapporto di servizio costituito con l'ente locale per effetto degli atti indicati in fatto (supra, da II.a.1 a II.a.4), dalla seconda metà del 2006 alla prima metà del 2010, allorquando la società stessa è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.

Del danno, così, cagionato al Comune in parola devono rispondere, ad avviso della Procura, **Tributi Italia S.p.a., in via principale e per l'intero, e ciascuna delle persone fisiche convenute, in via sussidiaria e nella misura di un quinto a testa.**

2. In via pregiudiziale, va scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, sollevata dal convenuto Pasquale FROIO.

Al riguardo, è sufficiente osservare che la documentazione riversata in atti (supra, da II.a.1 a II.a.4) dimostra la sussistenza di un rapporto di servizio fra Tributi Italia S.p.a. e il Comune di Aragona, per effetto del quale la prima era incaricata, per alcune entrate (imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), dell'accertamento e della riscossione e, per altre (morosità relative ai canoni e consumi dell'acqua potabile, ivi compresi i correlati canoni di fognatura, depurazione acque reflue e accessori; verbali di contravvenzione; tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche), della sola riscossione, con la conseguenza che la società stessa era agente contabile e che sussiste, pertanto, la giurisdizione di questa Corte.

Va, infatti, rilevato che l'articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, prevede, tra l'altro, che "Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro [...]" e che, secondo l'articolo 93, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti", in linea col disposto dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dove si legge che "Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti".

Del resto, la Corte regolatrice (Sezioni Unite, ord. n. 26280 del 16 dicembre 2009), in un caso analogo a quello che costituisce oggetto del presente giudizio, ha affermato la sussistenza del rapporto di servizio, "ravvisabile ogni qual volta si instauri una relazione (non organica ma) funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante dell'attività a fini pubblici di quest'ultimo", e la sussistenza, in capo alla società concessionaria, della qualità "di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto", "posto che l'indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta", "essendo elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo

contabile".

Da qui la conclusione secondo cui *"Siffatto rapporto di servizio, per costante giurisprudenza, implica l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando in contrario la natura privatistica dell'ente affidatario e/o dello strumento contrattuale con il quale si è costituito ed attuato il rapporto in questione; e comporta l'obbligo della resa del conto, che trova fondamento in un'indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale, la quale rende necessario l'esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti patrimoniale e finanziarie"* (ibidem).

A ciò va aggiunto che, in linea di principio, quella responsabilità patrimoniale per danno erariale *"attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico"* (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 295 del 9 gennaio 2013), dovendosi ritenere che, nel caso di specie, il parametro di riferimento della responsabilità erariale - e, quindi, della giurisdizione contabile - sia rappresentato dalla destinazione delle somme riscosse al bilancio dell'ente pubblico e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali somme amministrano, di assicurare che le stesse vi giungano effettivamente.

Escluso, infine, che l'assoggettamento di Tributi Italia S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria possa influire sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte sulla presente controversia, atteso che *"la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore"* (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 11073 del 3 luglio 2012), l'eccezione va ritenuta infondata e, pertanto, respinta.

3. In via preliminare, va, poi, affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per omessa notificazione dell'invito a dedurre, sollevata dal convenuto Paolo Francesco LANZONI.

Al riguardo, si osserva che, il primo periodo del comma 1 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994, dispone che *"Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti"*, nell'ottica *"di consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria"* (Corte dei conti, Sezioni riunite, sent. n. 7 del 16 febbraio 1998).

Sul punto, si rileva che l'invito a dedurre rivolto a quest'ultimo è stato notificato il 7 ottobre 2013, in Genova, con riferimento all'indirizzo di via Ravasco, n. 16, mentre l'interessato, sin dal 7 gennaio dello stesso anno, non era più residente lì, essendosi trasferito, nello stesso Comune, al n. 2 di via Palestro (certificato storico di residenza, in atti).

Conseguentemente, non essendo avvenuta la notificazione del predetto atto di contestazione preliminare di responsabilità - *"atto procedimentale obbligatorio del P.R. alla cui mancanza consegue l'inammissibilità dell'atto di citazione"* (così Corte dei conti, Sezioni riunite, sent. n. 7 del 1998, cit.) - l'atto introduttivo del presente giudizio poi notificato a Paolo Francesco LANZONI va, nei confronti di questo, dichiarato inammissibile.

3.1. Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese legali a favore del predetto convenuto (ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, come autenticamente interpretato dall'articolo 10-bis, comma 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, modificato dall'articolo 17, comma 30-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102), atteso che quella adottata nei suoi confronti non è una decisione di proscioglimento

nel merito.

4. Passando al merito - e disattesa la richiesta di C.T.U. formulata dalla difesa di Pasquale FROIO, non sussistendo, alla luce degli atti, esigenze istruttorie attivabili d'ufficio - va, anzitutto, chiarito che le difese della convenuta Patrizia SAGGESE sono ammesse limitatamente a ciò che è direttamente rilevabile dalla memoria di costituzione, atteso che il rinvio ivi formulato *"alle deduzioni depositate e ai relativi allegati"* non si riferisce ad atti e documenti che la convenuta medesima ha già depositato nel fascicolo processuale aperto con il presente giudizio, ma ad atti e documenti che la stessa ha prodotto alla Procura regionale in sede di contestazioni preliminari di responsabilità, vale a dire nella fase pre-processuale.

5. Va, poi, osservato - dopo aver rilevato che nessuna delle parti ha depositato, nel fascicolo del presente processo di responsabilità, i conti giudiziali oggetto del giudizio per resa di conto di cui al citato *"decreto n.194/2013 del 6/22 novembre 2013"* (*supra, sub IV*) - che dagli atti emerge che il credito del Comune di Aragona ammesso al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria è pari a euro 209.863,64 (provvedimento del giudice delegato, in atti) e che lo stesso *"si riferisce alle somme incassate fino al mese di novembre 2009"* (*supra, sub II.f*).

Si osserva, inoltre, che, secondo il Comune, il credito vantato non comprende *"il periodo novembre 2009/2010"* - per la mancata produzione, da parte di Tributi Italia S.p.a., della documentazione riguardante quell'intervallo di tempo (*supra, sub II.e*) - e che l'Ente ha conferito al proprio legale incarico per agire anche per il recupero della *"somma di € 21.330,50 scaturente dalla differenza tra l'importo comunicato dalla Guardia di finanza (€ 231.194,14) e l'importo ammesso al passivo (€ 209.863,64)"* (*supra, sub II.f*), evidentemente imputandola al predetto *"periodo novembre 2009/2010"*.

Stando così le cose, deve ritenersi - anche per il principio di vicinanza della prova e per la presunzione di persistenza del diritto di credito, se non ne è dimostrata l'estinzione - che l'allegazione, da parte della Procura, dell'inadempimento delle obbligazioni positive (che costituisce un fatto negativo, cioè non accaduto) poste a carico di Tributi Italia S.p.a., nella sua qualità di agente contabile (vale a dire, quelle di versare, alle scadenze stabilite, le somme riscosse), non contrastata dall'assolvimento dell'onere, gravante sulla stessa società, ritualmente chiamata nel presente giudizio di responsabilità, di provare il corrispondente adempimento, è sufficiente per ritenere che l'importo dovuto, poiché riscosso e non versato, sia pari a quello per il quale è stata proposta l'azione, vale a dire euro 231.194,14.

6. Conseguentemente - tenuto conto dell'articolo 194 del citato regio decreto n. 827 del 1924 (dove, ai primi due comma, si legge che *"Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili"*), applicabile ai soggetti comunque legati da rapporto di servizio con l'ente locale, per effetto del rinvio di cui al comma 1 del citato articolo 93 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (secondo cui *"Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato"*) - va dichiarata la responsabilità contabile dell'agente contabile Tributi Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria, per l'ammanto corrispondente alla mancata entrata di euro 231.194,14 e, per l'effetto, va pronunciata, nei suoi confronti, la condanna al pagamento, in favore del Comune di Aragona, della medesima somma di euro

231.194,14.

6.1. Alla predetta somma di euro 231.194,14 vanno aggiunti:

6.1.a. la rivalutazione monetaria - considerando che il credito del Comune, al netto dell'aggio, è rappresentato per annualità (cfr. attestazione del Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Aragona del 18 ottobre 2010 e relativo allegato) e adottando un criterio equitativo, improntato a semplicità e, comunque, favorevole al convenuto - dall'ultimo giorno di ciascun anno (fino al 2009 e dal 17 giugno, per il 2010) al quale il mancato versamento si riferisce alla data di pubblicazione della presente sentenza, vale a dire:

6.1.a.1. dal 31 dicembre 2006, per euro 18.722,10;

6.1.a.2. dal 31 dicembre 2007, per euro 17.832,83;

6.1.a.3. dal 31 dicembre 2008, per euro 129.178,73;

6.1.a.4. dal 31 dicembre 2009, per euro 44.129,98;

6.1.a.5. dal 17 giugno 2010, per euro 21.330,50;

6.1.b. e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

6.2. le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.

7. Per quanto concerne la domanda attorea intesa a ottenere la condanna delle persone fisiche convenute - in via sussidiaria e nella misura di un quinto a testa - per essersi queste alternate, nelle loro, rispettive, affermate qualità, nella gestione della società, si osserva che la prospettazione accusatoria non individua, in alcun modo, il comportamento specifico che, alla luce delle regole settoriali e societarie applicabili in concreto (cioè, riguardanti le specifiche attribuzioni e lo specifico riparto di competenze), ciascuno di essi avrebbe dovuto tenere e non ha, antiggiuridicamente, tenuto, con la conseguenza che manca, oggettivamente, anche la possibilità di riscontrare la sussistenza del nesso causale tra le singole condotte e il danno, così come manca la possibilità di valutare, in concreto, la sussistenza dell'elemento soggettivo, dolo o colpa grave, sulla scorta del quale fondare il rimprovero.

A ciò va aggiunto che - nonostante la precisa indicazione dei periodi in cui ciascuno di essi ha ricoperto la carica di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione - non viene, in alcun modo, riconosciuto rilievo a tale dato cronologico, essendo tutti gli interessati accomunati dalla stessa contestazione quantitativa, senza alcuna distinzione che tenga conto della durata della carica amministrativa ricoperta (che varia, a seconda dei convenuti, da pochi mesi a più anni).

Va, inoltre, rilevato che la mancata indicazione della condotta antiggiuridica specificamente censurata, in rapporto alla ritenuta violazione degli obblighi di servizio specificamente gravanti su ciascuna delle persone fisiche convenute, impedisce di distinguere la posizione a ognuno attribuibile per non avere agito (vale a dire, non aver versato le somme riscosse al compimento delle scadenze di volta in volta maturate) rispetto alla diversa posizione caratterizzata dal fatto di non avere rimediato alla mancata corrispondente azione di chi lo ha preceduto (che, a sua volta, non ha versato le somme riscosse al compimento delle scadenze maturate durante il tempo in cui ha ricoperto una carica amministrativa), con ogni conseguenza sulla possibilità di individuare, in concreto e senza irragionevoli uniformazioni, i rispettivi rapporti di causalità con il danno e di accertare l'elemento soggettivo per l'imputazione.

In buona sostanza, manca, prima ancora della prova, la stessa specifica allegazione degli elementi costitutivi dell'illecito ascritto ai convenuti Mario ORTORI, Vito Paolo MARTI, Pasquale FROIO e Patrizia SAGGESE, delineandosi - così, come, del resto, rilevato anche dal fronte difensivo - una

prospettazione accusatoria di responsabilità per il solo ruolo ricoperto.

Conseguentemente, i predetti convenuti vanno mandati assolti da responsabilità amministrativa.

7.1. All'assoluzione segue la statuizione sul rimborso delle spese legali, che - a norma dell'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, come autenticamente interpretato dall'articolo 10-*bis*, comma 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, modificato dall'articolo 17, comma 30-*quinqies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 - si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), a testa, in favore dei soli convenuti costituiti Pasquale FROIO e Patrizia SAGGESE, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

- 1)** dichiara inammissibile l'atto di citazione nei confronti di Paolo Francesco LANZONI;
- 2)** dichiara non luogo a provvedere sulle spese legali nei confronti di Paolo Francesco LANZONI;
- 3)** assolve Mario ORTORI, Vito Paolo MARTI, Pasquale FROIO e Patrizia SAGGESE;
- 4)** liquida le spese legali, ai fini del rimborso da parte del Comune di Aragona, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), a testa, in favore dei soli convenuti costituiti Pasquale FROIO e Patrizia SAGGESE, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- 5)** dichiara la responsabilità contabile di Tributi Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria e, per l'effetto, condanna la stessa al pagamento:

5.a) in favore del Comune di Aragona, della somma di euro 231.194,14 (duecentotrentunomilacentonovantaquattro/14), con la maggiorazione:

5.a.1) della rivalutazione monetaria, calcolata:

5.a.1.1) dal 31 dicembre 2006, per euro 18.722,10;

5.a.1.2) dal 31 dicembre 2007, per euro 17.832,83;

5.a.1.3) dal 31 dicembre 2008, per euro 129.178,73;

5.a.1.4) dal 31 dicembre 2009, per euro 44.129,98;

5.a.1.5) dal 17 giugno 2010, per euro 21.330,50;

5.a.2) e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

5.b) in favore dello Stato, delle spese di giustizia, liquidate in euro 447,25 (euro quattrocentoquarantasette/25).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2015.

L'estensore

Il Presidente

F.to Paolo Gargiulo

F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 03 settembre 2015

Il Funzionario Responsabile

F.to Dr.ssa Claudia Chiarello